



**Ufficio del Sindaco**

Prot. Inf. Segr. 176.16

Prot. Albo n. 197

**Decreto n. 2**

**Decreto Liquidazione Indennità di Risultato al Segretario Generale Anno 2016**

**IL SINDACO**

Premesso che con Decreto sindacale n. 7.2 del 02.07. 2015 veniva nominato titolare della sede di segreteria convenzionata il Dott. Angelo Vincenzo Grasso, con decorrenza di servizio dal 13.07.2015;

Atteso che con altro Decreto sindacale n. 9 del 13.09.2015 sono state conferite le funzioni ex art. 97, comma 4 al Segretario Comunale, per la Responsabilità dei servizi ricompresi nell'Area Amministrativa e Vigilanza;

Considerato che la previsione della retribuzione di risultato del Segretario comunale è stabilita nella misura del 10% del monte salari annuo lordo dello stesso nel periodo di riferimento e che la valutazione deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Rilevato che è stato adottato il nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance con Delibera di Giunta n. 70 del 15 novembre 2012, che prevede espressamente anche il nuovo sistema di valutazione del Segretario comunale;

Dato atto che è stata effettuata la valutazione delle prestazioni del Segretario comunale per l'anno 2015, come risulta dalla scheda di valutazione ad atti;

Ritenuto, pertanto, di disporre conseguentemente la liquidazione della relativa indennità;

Considerata la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, in forza delle previsioni normative e contrattuali vigenti in particolare, secondo l'art. 15, comma 1, del D.P.R. 465/1997, spettando al Sindaco le attribuzioni in ordine agli istituti contrattuali connessi con il rapporto di lavoro del Segretario comunale e, quindi conseguentemente anche i provvedimenti relativi alla retribuzione di risultato, vale a dire l'adozione della metodologia e la valutazione del lavoro svolto;

Vista la deliberazione dell'Agenzia Autonoma Segretari n. 389 del 24.09.2002, nella quale si chiariscono le problematiche relative ad alcuni istituti contrattuali, fra cui l'indennità di risultato ex art. 42 CCNL e la successiva deliberazione n.50 del 21.03.2007, relativa alla definizione del contratto di monte salari;

Visto il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il CCNL dei Segretari comunali stipulato il 16.05.2001;

Visto il Regolamento comunale per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi adottato con Delibera di Giunta n. 219 del 20 ottobre 1999;

Dato atto che si ritiene di stabilire che al Segretario potrà essere erogata la retribuzione di risultato in base al punteggio ottenuto a seguito della valutazione del Sindaco, ai sensi dell'art.42 del vigente CCNL di categoria, nel limite del 10% del monte salari annuo lordo dello stesso Segretario nel periodo di riferimento;

Ritenuto che il presente atto sia di competenza sindacale ai sensi dell'articolo 50 del Tuel:

### **DECRETA**

1. Di dare atto della prestazione del Segretario comunale relativamente all'anno 2015, come risulta dalla scheda ad atti, che anche se non materialmente allegata, forma parte integrante del presente atto.
2. Di dare atto che al Segretario comunale, avendo riportato per l'anno 2015 la valutazione complessiva di punti 100 su 100 vada corrisposta l'indennità di risultato nella misura del 10%.
3. Di dare atto che il compenso previsto con il presente provvedimento, anche nella sua misura massima, rispetta la capacità di spesa dell'Ente, nell'ambito delle risorse disponibili, come da attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario in calce al presente provvedimento.
4. Di trasmettere copia del presente Decreto al Referente dell'Area finanziaria e del personale, perché provveda agli adempimenti di competenza, esclusivi dello stesso, inclusa la comunicazione al Segretario comunale.
5. Il presente Decreto sarà pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio on-line del Comune di Monteleone di Spoleto e comunicato all'interessato.
6. Di disporre l'immediata eseguibilità ai sensi di legge.

Monteleone di Spoleto, 29 luglio 2016.

**Il Sindaco**  
**D.ssa Marisa Angelini**

#### **Informazioni procedurali:**

Ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 7 agosto 1990, n° 241:

- a) Il provvedimento è impugnabile da chiunque vi abbia interesse entro il termine perentorio di sessanta giorni mediante ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o di centoventi giorni mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato. Il termine decorre dalla data di notificazione del provvedimento all'interessato o dal giorno in cui sia scaduto il termine di pubblicazione all'Albo Pretorio on Line da parte degli altri soggetti interessati. Non sono azionabili gli altri ricorsi amministrativi (rimostranza e ricorso gerarchico) per assenza di specifica previsione normativa.

b) Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Angelo Vincenzo Grasso.